


La rappresentanza delle minoranze linguistiche

ROBERTO TONIATTI (a cura di)



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



La rappresentanza delle minoranze linguistiche

Roberto Toniatti (a cura di)

Università degli Studi di Trento
Facoltà di Giurisprudenza

website: <http://www.liatn.eu>



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Pubblicato da
Università degli Studi di Trento
via Calepina, 14 - 38122 Trento
casaeditrice@unitn.it
www.unitn.it

Impaginazione: Carla Maria Reale
Copertina: Matteo Boato, *Cieli di campi*, olio su tela, 2005

Copyright © 2023 Silvia Bagni, Matteo Cosulich, Urlike Haider-Quercia,
Esther Happacher, Matteo Monti, Francesco Palermo, Elisabetta Palici di Suni,
Giovanni Poggeschi, Davide Strazzari, Roberto Toniatti

Tutti i diritti riservati

Prima edizione: 2023
ISBN 978-88-5541-007-6
DOI https://doi.org/10.15168/11572_372279

Questo libro è disponibile in Open Access
Volume scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca

La rappresentanza politica delle minoranze linguistiche in Italia

Matteo Cosulich

1. Premessa: delimitazione del tema

Interrogarsi sulla rappresentanza politica delle minoranze linguistiche in Italia significa in prima approssimazione soffermarsi sulle modalità di formazione delle assemblee chiamate a esercitare la funzione legislativa. Per il tramite della legislazione una comunità determina infatti i propri fini liberamente, fatti salvi, negli ordinamenti liberaldemocratici contemporanei, i vincoli di carattere costituzionale. La legislazione esprime dunque nel massimo grado possibile la politicità (intesa appunto come libera determinazione dei fini)²¹⁴ dell'organo che l'adotta e dunque della rappresentanza che li trova compiuta espressione.

In questa sede verranno quindi esaminate gli istituti volti a favorire la rappresentanza delle minoranze linguistiche nelle camere del Parlamento e delle medesime minoranze, stanziate in Italia, al Parlamento europeo. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica esercitano notoriamente la funzione legislativa loro attribuita dall'art. 70 Cost., mentre a tale funzione possono essere ricondotte le varie forme di intervento del Parlamento europeo nel procedimento di formazione degli atti normativi eurounionali.²¹⁵ Proprio il riferimento alla dimensione nazionale riportato nel titolo dell'intervento che mi è stato assegnato ("in Italia") mi induce a tralasciare qui la rappresentanza delle minoranze linguistiche a livello regionale, pur potendosi riscontrare il carattere politico della rappresentanza anche nelle Regioni (e nelle Province autonome), in forza della loro autonomia legislativa che equivale ad autonomia politica.²¹⁶ D'altra parte, la delimitazione dell'oggetto del presente scritto nel senso ora indicato è ulteriormente favorita dai due successivi interventi della sessione, espressamente dedicati alla medesima tematica della rappresentanza politica, ma con esplicito riferimento rispettivamente al Trentino e all'Alto Adige/Südtirol.²¹⁷

Sebbene si ragioni di «rappresentanza politica delle minoranze linguistiche» utilizzando il numero plurale, la tutela di queste ultime per il tramite di meccanismi che favoriscono il loro accesso alle assemblee legislative opera attraverso disposizioni riferite a singole specifiche minoranze linguistiche e non alla generalità delle stesse. L'applicazione generalizzata di previsioni legislative sembra infatti riguardare soltanto le misure antidiscriminatorie, genericamente rivolte, com'è loro connaturato, a impedire discriminazioni «fondate su [...] la lingua» o su «l'appartenenza a una minoranza nazionale» (art. 14 CEDU; analogamente art. 21, par. 1 Carta di Nizza).²¹⁸ Nella stessa direzione, com'è noto, l'art. 3, co. 1 Cost. vieta al legislatore di introdurre trattamenti

²¹⁴ Vedi *ex multis* N. BOBBIO, *Politica*, in *Dizionario di politica*, 2 ed., Torino, Utet, 1983, p. 830.

²¹⁵ Vedi N. LUPO-A. MANZELLA, *Il Parlamento europeo. Un'introduzione*, Roma, Luiss University Press, 2019, p. 69.

²¹⁶ Così, da ultimo, G. GARDINI, *Le tendenze dell'autonomia legislativa delle Regioni*, in *Le Istituzioni del federalismo*, 2022, p. 254.

²¹⁷ Vedi E. HAPFACHER, *La rappresentanza politica dei gruppi linguistici in Alto Adige/Südtirol*, in *questo volume*.

²¹⁸ Si vedano al riguardo le considerazioni di R. TONIATTI, *Introduzione*, nel presente volume.

discriminatori fondati sulle «distinzioni [...] di lingua».²¹⁹ Qualora invece si tratti di favorire l'accesso delle minoranze linguistiche alla rappresentanza politica, la relativa disciplina legislativa è specificamente riferita a ciascuna di esse, come meglio si vedrà nel prosieguo. D'altra parte, una qualche indicazione in tal senso sembra ricavabile dallo stesso art. 6 Cost., laddove affida la tutela delle minoranze linguistiche ad «apposite norme», vale a dire a specifiche previsioni normative, di per sé riferibili a minoranze singolarmente individuate; tanto è vero che all'art. 6 Cost. è riconducibile «una tutela molto diversificata, per strumenti, intensità e approcci, delle numerose minoranze linguistiche».²²⁰

2. La legislazione elettorale europea

La disciplina legislativa vigente nel nostro Paese per eleggere i parlamentari europei – vale a dire la legge 24 gennaio 1979, n. 18 «Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» – contempla nel sistema elettorale in senso stretto, inteso come «meccanismo di trasformazione dei voti in seggi»,²²¹ un'apposita deroga a favore delle minoranze linguistiche; si badi: non delle minoranze linguistiche presenti in Italia in generale, ma di alcune singolarmente individuate che, forse non a caso, corrispondono alla tre minoranze nazionali²²² stanziati sul territorio della Repubblica.²²³

Così, ai sensi dell'art. 12, co. 9 legge n. 18, «ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della Provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia» può collegarsi, nella propria circoscrizione,²²⁴ a una lista nazionale,²²⁵ ai fini della ripartizione proporzionale dei seggi. Attraverso l'ora richiamato apparentamento,²²⁶ si costituisce un «gruppo di liste», formato da una lista riconducibile a una delle minoranze linguistiche espressamente menzionate dalla legge, e da una lista di una forza politica nazionale. Detto gruppo, nella ripartizione proporzionale dei seggi in sede di collegio unico nazionale con la formula del quoziente naturale (art. 21, co. 1, n. 2),²²⁷ viene assimilato a una lista, anche ai fini del superamento della soglia di sbarramento del «4 per cento dei voti validi espressi», «sul piano nazionale»; per poter accedere alla ripartizione complessiva dei seggi (art. 21, co. 1, n. 1 e n. 1-bis legge n. 18 del 1979, come novellata dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10). In sede di attribuzione dei

²¹⁹ Si veda M. D'AMICO, *Art. 3*, in *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. I, 2 ed., Bologna, il Mulino, 2021, p. 33.

²²⁰ F. PALERMO, *Art. 6*, *ivi*, p. 53.

²²¹ Vedi F. LANCHESTER, *Gli strumenti della democrazia. Lezioni di Diritto costituzionale comparato*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 179.

²²² Si noti come le «minoranze nazionali» si distinguano dalle (altre) minoranze linguistiche in ragione delle loro relazioni con «uno Stato (nazionale) di riferimento, una “madrepatria”» (F. PALERMO-J. WOELK, *Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze*, 2 ed., Padova, Cedam, 2011, p. 25).

²²³ Vedi F. TOSO, *Le minoranze linguistiche in Italia*, Bologna, il Mulino, 2008, pp. 71-84.

²²⁴ Si tratta della circoscrizione Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia) per la prima minoranza, di quella Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna) per le altre due (vedi la tabella A allegata alla legge n. 18 del 1979).

²²⁵ Come tale, ai sensi del co. 9 in discorso, va intesa una lista «presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno».

²²⁶ Si veda G. SCHEPIS, *Apparentamento*, in *Enciclopedia del Diritto*, II, 1958, p. 681.

²²⁷ L'Ufficio elettorale nazionale «divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale (...). Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulta contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista».

seggi nella circoscrizione dove è stata presentata la lista della minoranza linguistica i suoi candidati e quelli della lista nazionale collegata della medesima circoscrizione confluiscono inoltre in un'unica graduatoria (art. 22, co. 2), compilata sulla base delle rispettive cifre individuali, *scilicet* del numero di voti di preferenza ottenuti (art. 20, co. 1, n. 3).

I voti espressi a favore della lista nazionale concorrono dunque all'elezione dei candidati della minoranza linguistica, tanto più che se nessuno di loro avesse nella graduatoria delle cifre individuali una posizione sufficientemente elevata da determinarne l'elezione, questa si realizzerebbe comunque,²²⁸ a favore del candidato della lista della minoranza linguistica che ha ottenuto la più alta cifra individuale, purché pari ad almeno 50.000 preferenze; a tale candidato spetta infatti l'ultimo posto fra gli eletti della graduatoria (art. 22, co. 3). Qualora trovi applicazione quest'ultima previsione, la circoscrizione si configura per i candidati della lista espressione della minoranza linguistica come una sorta di collegio uninominale nel quale rilevano i soli voti (di preferenza) espressi a favore dei singoli candidati per determinare l'elezione del più votato fra loro.

Il carattere uninominale dell'elezione risulta ulteriormente enfatizzato dalla previsione secondo cui «una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica» (art. 14, co. 2). Va peraltro rilevato come la previsione della preferenza unica, contemplata soltanto in caso di voto per la lista riconducibile alla minoranza, non sia stata in alcun modo coordinata con la successiva introduzione della preferenza di genere nella legislazione elettorale europea (art. 14, co. 1 legge n. 18, come novellato dalla legge 22 aprile 2014, n. 65). In tal modo la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (art. 51, co. 1 Cost.) bizzarramente si arresta dinanzi all'agevolazione della rappresentanza delle minoranze linguistiche, di per sé perfettamente compatibile con la prima.

Si è visto come, secondo il dettato della legge n. 18 del 1979, il meccanismo volto ad agevolare l'elezione di candidati compresi nelle liste espressione delle minoranze linguistiche sia previsto solo per alcune di esse, quelle corrispondenti alle tre minoranze nazionali. Se si passa dalla lettera dell'art. 12, co. 9 legge n. 18 alla corrispondente prassi applicativa, è agevole constatare come detto meccanismo in realtà operi soltanto a favore di una di tali minoranze: quella germanofona sudtirolese. Alle altre due minoranze linguistiche menzionate al co. 9 del suo art. 12, la legge n. 18 pone infatti una condizione semplicemente impossibile: né la minoranza «di lingua slovena della Regione Friuli Venezia Giulia», né quella francese «della Regione Valle d'Aosta» hanno infatti una consistenza numerica tale da poter far confluire su un unico candidato di una propria lista ben 50.000 voti di preferenza.²²⁹ Quanto alla prima minoranza, un tale risultato sarebbe irraggiungibile anche se tutti gli elettori di lingua slovena²³⁰ votassero la stessa lista e, all'interno di essa, il medesimo candidato. Quanto ai valdostani francofoni, può rammentarsi che il miglior risultato elettorale europeo, conseguito da una lista espressa esclusivamente da loro nella circoscrizione Italia nord-occidentale, venne ottenuto dall'*Union Valdôtaine* nel 1999 e fu pari a 40.970 voti; lontano, comunque, dalle 50.000

²²⁸ A condizione naturalmente che il gruppo di liste abbia ottenuto almeno un seggio.

²²⁹ Può così ragionarsi di «disposizioni di (solo) apparente favore verso le minoranze francese e slovena» (R. TONIATTI (a cura di), *Una garanzia di rappresentanza nel Parlamento europeo per i cittadini dei territori ad autonomia speciale*, Memoria del Gruppo si ricerca sulle Autonomie speciali alpine (ASA), Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Trento, 25 settembre 2018, p. 15, al sito *internet* www.liatn.eu).

²³⁰ In Friuli Venezia Giulia, la minoranza slovena è stimata in circa 46.000 persone (I. JELEN-R. LÖFFLER-P. ČEDE-E. STEINICKE, *Tra conservazione e rischio di estinzione: la minoranza etno-linguistica slovena in Italia*, in *Bollettino della Società Geografica Italiana*, 1, 2018, p. 95).

preferenze necessarie per aver un eletto nell'ambito della particolare procedura di cui agli artt. 12 e 22 della legge n. 18 del 1979.²³¹ La *Südtiroler Volkspartei* non ha invece difficoltà a soddisfare a condizioni che paiono pensate apposta per lei: nelle ultime elezioni europee del 26 maggio 2019 la lista dell'*SVP*, collegata alla lista di Forza Italia, ha ottenuto nella circoscrizione dell'Italia nord-orientale 142.185 voti (di cui 113.359 in Provincia di Bolzano), mentre il suo candidato Herbert Dorfmann, sul quale si è concentrato l'unico voto di preferenza disponibile, è stato eletto grazie a una cifra individuale pari a 100.446 voti (di cui 87.491 in Provincia di Bolzano). Come è sempre avvenuto in tutte le elezioni europee, a partire dal 1979, l'*SVP* ha così ottenuto un eletto al Parlamento europeo.²³²

La prassi quarantennale ha quindi rivelato la natura fotografica della previsione normativa volta a favorire la rappresentanza delle minoranze linguistiche al Parlamento europeo: essa può applicarsi soltanto alla minoranza germanofona sudtirolese (*rectius* alla *SVP*, suo partito di raccolta) in quanto cesellata sulle caratteristiche di quest'ultima che vengono appunto, per così dire, fotografate dal legislatore. Va peraltro rilevato come la nozione di «liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza» linguistica (art. 12, co. 9 legge n. 18 del 1979), sulla quale si fonda tale previsione, sia meno pacifica di quanto possa apparire di primo acchito.²³³ O meglio, è pacifica soltanto in una situazione nella quale la minoranza linguistica fa riferimento in modo prevalente a un unico partito di raccolta, come in Alto Adige/*Südtirol*, soprattutto quando la disposizione-fotografia è stata redatta. Ma risulterebbe assai meno pacifica, ad esempio, in presenza di forze politiche trasversali rispetto all'appartenenza linguistica e dunque espressione anche, ma non solo, dalla minoranza; con specifico riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, se un'esperienza su modello dei Verdi-*Grüne-Verc* avesse più successo elettorale di quello conseguito sinora da tale formazione politica.²³⁴

3. La legislazione elettorale parlamentare

Anche la vigente disciplina legislativa elettorale parlamentare contiene deroghe relative alle modalità di elezione dei deputati e dei senatori, volte a favorire la rappresentanza delle minoranze linguistiche alla Camera e al Senato. Analogamente a quanto rilevato con riferimento alla legislazione elettorale europea, le deroghe sono previste per alcune

²³¹ Il risultato delle elezioni europee consentì peraltro alla lista dell'*Union Valdôtaine*, presentatasi in collegamento con la lista della forza politica nazionale I Democratici, di ottenere il primo dei non eletti nella graduatoria dei candidati, comune alle due liste e redatta sulla base delle rispettive cifre individuali, nella circoscrizione Italia nord-occidentale: Luciano Caveri con 28.700 preferenze che seguiva appunto immediatamente i due eletti dei Democratici, Antonio di Pietro e Massimo Cacciari, che avevano ottenuto rispettivamente 154.307 e 74.049 preferenze (i risultati elettorali riportati nel presente saggio sono tratti dal sito *internet* <https://elezioni.interno.gov.it>). Alle dimissioni da eurodeputato di Massimo Cacciari, nel giugno 2000, gli subentrò appunto Luciano Caveri, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22, co. 2 e 41, co. 2 legge n. 18 del 1979.

²³² Vedi G. KLQTZ-G. PALLAVER, *Partiti e sistemi elettorali nelle Regioni a Statuto speciale: un confronto*, in F. PALERMO-S. PAROLARI (a cura di), *Le variabili della specialità*, ESI, Napoli, 2018, p. 56.

²³³ Si noti che un'analogha disposizione è stata successivamente introdotta nella legislazione elettorale regionale friulano giuliana (art. 23, co. 4 legge statutaria 18 giugno 2007, n. 17) al fine di agevolare «i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena», secondo un indirizzo condiviso da quest'ultima (si veda A. BERDON, *La rappresentanza politica degli sloveni in Italia*, Trieste, Graphart, 2006, p. 293).

²³⁴ Alle ultime elezioni provinciali (21 ottobre 2018) la lista corrispondente ottenne 19.392 voti validi, pari al 6,8 per cento (si veda il sito *internet* <https://www.consiglio-bz.org/it/elezioni/risultati-elezioni-provinciali.asp>).

minoranze linguistiche ma, per ragioni di fatto, producono effetti soltanto a beneficio dei germanofoni in Trentino-Alto Adige/*Südtirol*.

Occorre far qui riferimento al testo unico emanato con un decreto legislativo, il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati, e, per quella del Senato della Repubblica, al testo unico emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; l'uno e l'altro sono stati ripetutamente modificati, negli ultimi anni in particolare dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, introduttiva del cosiddetto *Rosatellum*,²³⁵ e dalla legge 27 maggio 2019, n. 51, volta a rendere la legislazione elettorale delle camere immediatamente applicabile a prescindere dal numero dei parlamentari e dunque anche nell'eventualità – successivamente realizzatesi con legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 – di una riduzione degli stessi.²³⁶

Per quanto attiene alle deroghe volte a favorire la rappresentanza delle minoranze linguistiche, può anzitutto rilevarsi come la vigente legislazione elettorale preveda un affievolimento delle clausole di sbarramento. Così, per la Camera, l'art. 83 d.P.R. n. 361 dispone che per una lista «rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una Regione ad autonomia speciale il cui Statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche», la clausola di sbarramento del 3 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale, rilevante ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, possa essere sostituita da quella del «20 per cento dei voti validi espressi nella Regione medesima» oppure dall'elezione di suoi candidati «in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione [...], con arrotondamento all'unità superiore» (co. 1, lett. e, nn. 1 e 2). Analogamente dispone, per il Senato, il d.lgs. n. 533 del 1993, laddove prevede per una lista con le medesime caratteristiche la sostituzione della clausola di sbarramento generalmente prevista con la sola elezione di suoi candidati «in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale [...], con arrotondamento all'unità superiore» (art. 16-bis, co. 1, lett. e, nn. 1 e 2). Il requisito alternativo della clausola del 20 per cento dei voti validi a livello regionale è invece previsto per tutte le liste, in tutte le Regioni, in ciascuna delle quali la ripartizione dei seggi si esaurisce, conformemente all'art. 57, co. 1 Cost. («Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale»).

La disciplina delle clausole di sbarramento volta a favorire l'elezione di rappresentanti delle minoranze linguistiche nelle Regioni ad autonomia speciale, alla Camera e al Senato, sembra appositamente costruita al fine di avvantaggiare la sola componente germanofona dell'Alto-Adige/*Südtirol*, purché essa si presenti unita alle elezioni,²³⁷ dunque, a ben vedere, per favorire il corrispondente partito di raccolta di tale componente, la *SVP*, anche rispetto a possibili formazioni politiche germanofone concorrenti.²³⁸ La dispersione del voto sudtirolese tra più formazioni politiche finirebbe infatti per impedire il superamento della clausola a livello regionale o la vittoria nei collegi uninominali. Al

²³⁵ Dal cognome del suo relatore alla Camera dei deputati, Ettore Rosato, sulla scorta di una tradizione neologistica inaugurata da Giovanni Sartori nel 1993 (con il *Mattarellum*) e volta a coniare aggettivi sostantivati latini di genere neutro per indicare le numerose leggi elettorali parlamentari che da allora si sono succedute; non per nulla, si ragiona al riguardo di «ipercinetismo in materia elettorale» (F. LANCHESTER, *La Corte e il voto: riflettendo su un comunicato stampa*, in *Nomos*, 1, 2017, p. 6, al sito internet www.nomos-leattualitaneldiritto.it).

²³⁶ Si veda I. TANTULLI, *La legge 27 maggio 2019, n. 51: una normativa elettorale applicabile indipendentemente dal numero dei parlamentari. Soluzioni nuove, problemi antichi*, in *Osservatorio costituzionale*, 5, 2019, pp. 133-134.

²³⁷ Vedi O. PETERLINI, *Funzionamento dei sistemi elettorali e minoranze linguistiche*, Milano, FrancoAngeli, 2012, p. 212.

²³⁸ Vedi G. KLOTZ-G. PALLAVER, *Partiti e sistemi elettorali*, cit., pp. 52-53, nt. 64.

riguardo, la nostra attenzione deve concentrarsi esclusivamente sulla Camere dei deputati, in quanto, a seguito della riduzione del numero dei parlamentari, in Trentino-Alto Adige/Südtirol tutti i senatori assegnati nella Regione (sei, vale a dire tre per ciascuna Provincia autonoma, ex art. 57, co. 3 Cost.) sono eletti in altrettanti collegi uninominali, non residuando seggi da attribuire a livello regionale a liste che abbiano superato le soglie di sbarramento. Con riferimento alla Camera, può rilevarsi come alle ultime elezioni politiche (25 settembre 2022) l'SVP ottenne il 23,15 per cento dei voti a livello di circoscrizione (coincidente con la Regione) e due candidati eletti il altrettanti collegi uninominali (Bolzano e Bressanone), sui quattro collegi complessivamente presenti nella Regione.

Risulta del pari fattualmente applicabile, fra le minoranze linguistiche, soltanto a quella germanofona sudtirolese e dunque all'SVP, la previsione secondo cui «i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in Regioni ad autonomia speciale il cui Statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche» possono collegarsi in coalizione con altri partiti o gruppi politici soltanto in alcuni «collegi uninominali della rispettiva circoscrizione» (art. 14-bis d.p.r. n. 361 del 1957, vigente anche per le elezioni senatoriali in forza del rinvio operato dall'art. 8 d.lgs. n. 533 del 1993). Previsione dalla quale discende che «la coalizione, necessariamente “uniforme” nelle altre parti del territorio nazionale, possa “spezzarsi” in questi stessi collegi». ²³⁹ Così è avvenuto nelle elezioni politiche del 4 marzo 2018, quando, sia alla Camera sia al Senato, l'SVP si è presentata in coalizione con il centro-sinistra in quattro collegi (Bolzano, Pergine Valsugana, Rovereto e Trento) e da sola nei rimanenti due (Bressanone e Merano). Si tratta peraltro di una possibilità di cui l'SVP non si è avvalsa in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022.

A ben vedere, la stessa ripartizione del territorio regionale trentino-altoatesino in collegi uninominali, stabilita dalla vigente legislazione elettorale parlamentare, è volta a tutelare la minoranza linguistica germanofona. In deroga alla previsione generale che assegna in ogni circoscrizione (regionale al Senato, regionale o subregionale alla Camera) tre ottavi dei seggi in collegi uninominali (art. 1, co. 2 d.p.r. n. 361 del 1957 e art. 1, co. 2 d.lgs. n. 533 del 1993), questi ultimi sono infatti stabiliti in Trentino-Alto Adige/Südtirol: per la Camera in un numero «pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore» (art. 1, co. 2 d.P.R.); per il Senato nel numero di sei (art. 1, co. 4 d.lgs. 533).

Per quanto riguarda la Camera dei deputati, la deroga ora richiamata permette di assegnare quattro seggi nei collegi uninominali e tre nell'unico collegio plurinomiale corrispondente all'intera Regione; se si applicassi la disciplina generalmente prevista dal d.P.R. n. 361, in Trentino-Alto Adige/Südtirol vi sarebbero due collegi uninominali e

²³⁹ G. TARLI BARBIERI, *La legislazione elettorale nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè, 2018, p. 156. Sempre con riferimento a «i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in Regioni ad autonomia speciale il cui Statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche», le deroghe disciplinate dalla legislazione elettorale parlamentare prevedono un'altra possibilità di spezzare la coalizione, consentendo a tali partiti o gruppi, pur coalizzatisi nel collegio plurinomiale con altre liste, di presentare «separatamente proprie candidature nei collegi uninominali» (art. 18-bis, co. 1-bis d.P.R. n. 361 del 1957). Si configura così la possibilità – sinora non realizzatasi e comunque non esente da qualche difficoltà applicativa – che una medesima coalizione presenti «candidature multiple per i collegi uninominali» (V. DESANTIS, *Elezioni parlamentari e rappresentazione delle minoranze linguistiche: questioni connesse alle ipotesi di candidature di coalizione multiple per i medesimi collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol*, in *Osservatorio costituzionale*, 5, 2022, p. 13).

cinque seggi assegnati nel collegio plurinominali. La deroga permette invece di attribuire al territorio di ciascuna Provincia autonoma due collegi uninominali,²⁴⁰ anziché uno, finendo così per agevolare, in Alto-Adige/*Südtirol*, l'elezione di esponenti dell'*SVP* o comunque da essa sostenuti.

La disciplina derogatoria introdotta per il Senato della Repubblica in Trentino-Alto Adige/*Südtirol* si differenzia ancor più sensibilmente dalla disciplina generale, in quanto, come si è visto, tutti i seggi spettanti alla circoscrizione regionale sono attribuiti in altrettanti collegi uninominali, dove si esaurisce l'assegnazione dei seggi; nessun seggio viene invece assegnato nel collegio plurinominali, neppure previsto.

Laddove l'art. 1, co. 4 d.lgs. n. 533 fissa un numero di collegi uninominali corrispondente ai seggi complessivamente spettanti alle due Province autonome (e, per il loro tramite, alla Regione) rinvia ai «sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422», vale a dire alla legge adottata, come ci rammenta il suo titolo, «per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina»;²⁴¹ misura rientrante nelle proposte approvate dal Parlamento italiano e condivise da quello austriaco nel 1969 e consistente nella «modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della Provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi (modifica della legge 27 febbraio 1958, n. 64)».²⁴² Quest'ultima legge cristallizzava per l'elezione del Senato la ripartizione in collegi uninominali delle Regioni, stabilita in occasione delle prime elezioni senatoriali (1948) e corrispondente, in Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, a quattro collegi in Trentino (Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Rovereto e Trento) e a due in Alto Adige/*Südtirol* (Bolzano e Bressanone).²⁴³ La legge n. 422 del 1991 modifica la ripartizione ora descritta, riducendo da quattro a tre i collegi trentini e aumentando da due a tre quelli bolzanini; più specificamente, viene soppresso il collegio di Mezzolombardo e istituito il collegio di Merano, a prevalenza germanofona. Sebbene la misura 111 e la corrispondente legge n. 422 fossero riferite a un differente sistema elettorale, allora disciplinato per il Senato dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, il legislatore del 2017 (legge n. 165) e del 2019 (legge n. 51) si è probabilmente sentito internazionalmente vincolato ad applicare la legge n. 422, quasi concretasse immodificabilmente, e perciò stesso fissasse definitivamente, il contenuto della misura 111. Pietrificare la ripartizione in collegi uninominali effettuata oltre trent'anni fa significa però ignorare le variazioni di popolazione nel frattempo intervenute; il che contribuisce a spiegare le forti differenze di popolazione riscontrabili nei collegi trentino-altoatesini, dove ai 228.118 abitanti del collegio di Trento fanno riscontro i 120.413 del collegio di Pergine Valsugana;²⁴⁴ a ben vedere, poco più della metà. Al riguardo, va sottolineato come gli effetti distorsivi, generati da forti differenze nella popolazione di ciascun collegio uninominali, risultano esaltati dalla circostanza che in Trentino-Alto Adige/*Südtirol* l'assegnazione dei seggi senatoriali si esaurisce con l'applicazione del sistema uninominali maggioritario a un turno (art. 16, co. 1, lett. b d.lgs. n. 533 del 1993),

²⁴⁰ Si veda la tabella A 1, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 che, successivamente alla riduzione del numero dei parlamentari, ha rideterminato i collegi, ex art. 3 legge n. 51 del 2019.

²⁴¹ Vedi D. CASANOVA, *Eguaglianza del voto e sistemi elettorali. I limiti costituzionali alla discrezionalità legislativa*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 149.

²⁴² Così prevede la misura 111 (vedila in PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, *Codice dell'Autonomia*, Bolzano, 2022, p. 148).

²⁴³ Si veda il d.P.R. 6 febbraio 1948, n. 30, come rettificato dal d.P.R. 28 febbraio 1948, n. 84.

²⁴⁴ Si veda SERVIZIO STUDI CAMERA DEI DEPUTATI-SERVIZIO STUDI SENATO DELLA REPUBBLICA, *I collegi elettorali per la Camera ed il Senato*, Roma, agosto 2022, p. 99, al sito internet <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01209690.pdf>.

in assenza di ulteriori seggi da assegnare nell'(inesistente) collegio plurinominale o comunque di altre modalità perequative di attribuzione dei seggi, previste invece, dalla legge n. 29 del 1948,²⁴⁵ cui la misura 111 si riferiva.

Nel corso del presente paragrafo si è ripetutamente affermato che le disposizioni derogatorie alla generale disciplina legislativa elettorale parlamentare, volte a favorire la rappresentanza politica delle minoranze linguistiche, sono costruite in modo da poter operare soltanto a beneficio di quella germanofona sudtirolese. Per averne conferma, è sufficiente prendere in esame le altre «minoranze linguistiche riconosciute» stanziate «in una Regione ad autonomia speciale il cui Statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche»; minoranze destinatarie, come si è visto, delle deroghe di cui ora si discorre. L'analisi in discorso può rivolgersi anzitutto alle altre minoranze nazionali di cui ragiona la legislazione elettorale europea.²⁴⁶ Quanto alla minoranza francofona in Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, la rappresentanza politica a livello parlamentare si esaurisce nell'attribuzione di un deputato e di un senatore alla corrispondente circoscrizione regionale; attribuzione stabilita da disposizioni di grado costituzionale (esplicitamente per il Senato, dall'art. 57, co. 3 Cost; implicitamente per la Camera dall'art. 47 St. V.d'A.),²⁴⁷ in deroga alla ripartizione dei seggi tra circoscrizioni «in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti» (art. 57, co. 4 Cost., per il Senato; analogamente, per la Camera, art. 56, co. 4 Cost.). Tanto è vero che l'attribuzione di un deputato e di un senatore alla Regione valdostana è rimasta invariata anche a seguito della riduzione del numero dei parlamentari disposta dalla legge cost. n. 1 del 2020. Di conseguenza, risultano inoperanti le varie disposizioni derogatorie qui sopra esaminate, volte ad agevolare la rappresentanza parlamentare delle forze politiche rappresentative della minoranza linguistica francofona presente in Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*. Semplicemente, tali forze politiche – e dunque, potrebbe dirsi, per il loro tramite, la minoranza linguistica – saranno rappresentate nelle camere del Parlamento se risulteranno maggioritarie nel collegio uninominale valdostano, dove l'unico seggio viene attribuito al candidato che ottiene più voti degli altri (per la Camera, art. 93, co. 2 d.P.R. n. 361 del 1957; per il Senato, art. 21, co. 2 d.lgs. n. 533 del 1993). Al riguardo, può rammentarsi che nelle ultime elezioni politiche (25 settembre 2022), alla Camera è stato eletto un candidato della lista *Vallée d'Aoste – Autonomie Progrès Fédéralisme*, mentre al Senato ha prevalso una candidatura espressa dalle forze politiche nazionali della coalizione di centro-destra.

Per quanto riguarda la minoranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia, può anzitutto rammentarsi che, con riferimento alla determinazione dei collegi elettorali, la relativa delega legislativa prevede fra i principi e criteri direttivi, il seguente: «nella

²⁴⁵ La legge n. 29 del 1948 disciplinava infatti modalità di ripartizione dei seggi che tendevano a «perequare la posizione dei candidati appartenenti a collegi diversamente popolati» (C. MORTATI, *Istituzioni di Diritto pubblico*, tomo I, 10 ed., rielaborata ed aggiornata a cura di F. MODUGNO-A. BALDASSARRE-C. MEZZANOTTE, Padova, Cedam, 1991, p. 462).

²⁴⁶ Vedi *supra* par. 2.

²⁴⁷ Ai sensi dell'art. 47 St. Vd'A, «agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale»; circoscrizione alla quale, per ragioni logiche prima ancora che giuridiche, non può non essere attribuito almeno un rappresentante per ciascun ramo del Parlamento. Al riguardo, si rammenti l'art. 22 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 «Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta», secondo cui «qualunque sia il futuro sistema elettorale italiano, la "Valle d'Aosta" avrà diritto alla rappresentanza di almeno un deputato nell'Assemblea costituente» (vedi G.F. FERRARI, *Valle d'Aosta*, in *le Regioni*, 2011, pp. 902-903). Sul d.lgs. lgt. 545 si veda M. COSULICH, *A volte ritornano (i decreti legislativi precostituzionali, fondativi dell'autonomia valdostana)*, in *le Regioni*, 2020, pp. 161-163.

circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena»²⁴⁸ (art. 3, co. 1, lett. *e* legge n. 165 del 2017; lettera richiamata dalla successiva delega legislativa volta a ridefinire i collegi, corrispondentemente alla riduzione del numero dei parlamentari, all'art. 3, co. 2, lett. *a*, n. 2 e lett. *b*, n. 2 legge n. 51 del 2019). La previsione in discorso risulta peraltro di impossibile applicazione con riferimento al Senato, per la cui elezione l'intero territorio regionale costituisce un unico collegio uninominale (tabella B1 allegata al d.lgs. n. 177 del 2020). Per quanto riguarda la Camera, uno dei tre collegi uninominali presenti nella Regione – quello di Trieste – è stato definito in modo da includere la maggior parte Comuni dov'è stanziata la minoranza slovena (tabella A1 allegata al d.lgs. n. 177 del 2020): in tale collegio «è presente circa il 90 per cento della popolazione residente nei Comuni abitati dalla minoranza linguistica slovena».²⁴⁹ Tuttavia, la consistenza numerica di quest'ultima, pari a poco più del 10 per cento della popolazione del collegio, vanifica la finalità di favorire la rappresentanza degli sloveni, sottesa alla determinazione del collegio uninominale triestino. Tanto è vero che nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 non sono state presentate candidature da parte di forze politiche rappresentative della minoranza linguistica slovena, neppure alla Camera nel collegio uninominale di Trieste.

Dall'ora constatata assenza di candidature nei collegi uninominali discende l'ovvia impossibilità per le forze politiche rappresentative della minoranza slovena di adottare differenti collegamenti, secondo le previsioni degli artt. 14-*bis* e 18-*bis* d.P.R. n. 361 del 1957.²⁵⁰ La consistenza numerica della minoranza slovena²⁵¹ vanifica altresì le previsioni volte ad agevolare il superamento delle soglie di sbarramento: l'ottenimento del 20 per cento dei voti validamente espressi nella Regione, al Senato, o la vittoria in un collegio uninominale alla Camera, sembrano rappresentare condizioni fattualmente impossibili per una minoranza che conta appena il 3,78 per cento della popolazione regionale.

Accanto alle tre minoranze nazionali sulle quali ci si è soffermati sin qui, possono essere presi in considerazione i ladini del Trentino-Alto Adige/*Südtirol*. Anche nei loro confronti il dato relativo alla consistenza numerica rende inapplicabili le disposizioni volte a favorirne la rappresentanza delle minoranze linguistiche nelle camere del Parlamento. Sebbene i ladini trentino-altoatesini rientrino indubbiamente nelle «minoranze linguistiche riconosciute» stanziate «in una Regione ad autonomia speciale il cui Statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche», essi ammontano al 4,37 per cento della popolazione della Provincia autonoma di Bolzano e a una percentuale ancor più modesta in Trentino.²⁵²

Ai fini delle elezioni delle camere, i Comuni di tradizionale insediamento dei ladini sono inclusi, sia in Trentino sia in Alto Adige/*Südtirol*, nello stesso collegio uninominale: rispettivamente Trento e Bressanone per la Camera; Pergine Valsugana e Bressanone per il Senato. Tuttavia, analogamente a quanto rilevato per gli sloveni nel collegio triestino per la Camera dei deputati, la percentuale di appartenenti alla minoranza linguistica rimane comunque troppo modesta per poter ambire alla vittoria a livello uninominale con un proprio candidato. Tanto è vero che nelle elezioni del 25 settembre 2022 le forze

²⁴⁸ Si noti come in tale sede venga espressamente richiamato l'art. 26 legge 23 febbraio 2001, n. 38, ai sensi del quale «le leggi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena».

²⁴⁹ SERVIZIO STUDI CAMERA DEI DEPUTATI-SERVIZIO STUDI SENATO DELLA REPUBBLICA, *I collegi elettorali*, cit., pp. 123-124.

²⁵⁰ Vedi *supra* nt. 27.

²⁵¹ Vedi *supra* nt. 18.

²⁵² F. TOSO, *Le minoranze linguistiche*, cit., p. 92.

politiche riconducibili alla minoranza ladina non hanno presentato alcun candidato nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/*Südtirol*. Del pari, le considerazioni poc'anzi proposte, relativamente alla fattuale impossibilità per la minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia di avvalersi delle deroghe alla disciplina elettorale generale, relativamente alla clausola di sbarramento, disposte a favore delle forze politiche rappresentative di minoranze linguistiche, possono pianamente estendersi ai ladini del Trentino-Alto Adige/*Südtirol*.

4. Conclusioni

Le previsioni volte a derogare alla disciplina legislativa elettorale al fine di favorire la rappresentanza politica delle minoranze linguistiche alle camere del Parlamento e al Parlamento europeo sono state redatte in una logica di applicazione circoscritta a un numero limitato di fattispecie, come d'altra parte si addice all'istituto della deroga.²⁵³ Applicazione circoscritta conseguente alla stessa lettera delle disposizioni in discorso, come si è visto espressamente riferite ad alcune minoranze linguistiche individuate una ad una (nella legislazione elettorale europea) o comunque precisamente individuabili attraverso riferimenti normativi (nella legislazione elettorale parlamentare). Per di più, dati fattuali fanno sì che il novero delle minoranze in grado di usufruire delle previsioni derogatorie in discorso si restringa ulteriormente, riducendosi ai soli germanofoni sudtirolesi.

Tuttavia, la disciplina derogatoria alla legislazione elettorale generale potrebbe anche celare una logica potenzialmente espansiva, in grado di tramutarsi in atto per via giurisprudenziale o per via interpretativa.

La via giurisprudenziale è stata tentata con riferimento alla legislazione elettorale europea, ricorrendo in via incidentale alla Corte costituzionale. Così, in occasione delle elezioni europee del 2014, la limitazione alle sole minoranze linguistiche francofona valdostana, germanofona sudtirolese e slovenofona friulano giuliana del descritto trattamento di favore (previsto dagli artt. 12, co. 9, 21, co. 1 e 22, co. 2 e co. 3 legge n. 18 del 1979), è stata oggetto di due questioni di legittimità costituzionale, sollevate nel corso di un giudizio, l'una dinanzi al Tribunale ordinario di Cagliari, l'altra a quello di Trieste; questioni appunto relative alla mancata estensione di tale trattamento alle altre minoranze linguistiche riconosciute – successivamente alla legge n. 18 del 1979 – dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, con particolare riferimento, rispettivamente, alle «popolazioni parlanti» il sardo e il friulano. I dubbi circa la possibile illegittimità costituzionale della disciplina legislativa in discorso, proposti dalle ordinanze di rimessione,²⁵⁴ non sono stati però sciolti dalla Corte costituzionale che, senza addentrarsi nel merito, ha dichiarato manifestamente inammissibili le relative questioni di legittimità costituzionale nell'ord. n. 165 del 2016. Al riguardo, il giudice delle leggi in buona sostanza si limita a richiamare il precedente costituito dalla sent. n. 110 del 2015, laddove esclude, con riferimento alla legislazione elettorale europea, l'accesso alla Corte costituzionale per il tramite del giudizio di accertamento del diritto di voto dinanzi al giudice civile, in quanto per tale legislazione – a differenza di quanto previsto per la legislazione elettorale delle camere del Parlamento *ex art. 66 Cost.* – «eventuali profili di illegittimità costituzionale [...] ben possono pervenire al vaglio» della Corte costituzionale «attraverso l'ordinaria applicazione del meccanismo incidentale, nell'ambito di un giudizio principale promosso a tutela del diritto di voto, passivo o attivo, avente ad oggetto la vicenda elettorale e, in

²⁵³ Vedi R. GUASTINI, *Teoria e dogmatica delle fonti*, Milano, Giuffrè, 1998, p. 199.

²⁵⁴ Se ne veda il riassunto nell'ord. n. 165 del 2016 (vedi *infra* nel testo).

particolare, i suoi risultati» (punto 3.5. *in diritto*). Potrebbe peraltro ipotizzarsi che, se il giudice delle leggi avesse affrontato la questione o se essa gli arrivasse nuovamente dinanzi per la via da lui suggerita, l'avrebbe potuta/la potrebbe risolvere sulla base del divieto (peraltro opinabile)²⁵⁵ di applicazione analogica delle norme speciali, aventi ad oggetto tutte – e soltanto – le minoranze linguistiche nazionali presenti in Italia. Divieto tuttora forse inducibile dall'art. 14 preleggi e comunque rinverdito dalla giurisprudenza costituzionale in materia elettorale quando, in assenza di un'espressa previsione statutaria, escluse l'estensione ai ladini della Provincia autonoma di Trento della garanzia di rappresentanza riconosciuta alla minoranza linguistica ladina stanziata in Alto Adige/*Südtirol*, «anche in forza del noto criterio di stretta interpretazione delle norme eccezionali» (sent. n. 233 del 1994, punto 8. *in diritto*).

Nel caso della legislazione elettorale parlamentare, non si tratta di applicare analogicamente la disciplina derogatoria, ma di riferirne la lettera anche ad altre minoranze linguistiche. A ben vedere, infatti, non sembra esaurirsi nelle tre minoranze nazionali e in quella ladina il novero delle «minoranze linguistiche riconosciute» presenti «in una Regione ad autonomia speciale il cui Statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche», e come tali destinatarie del qui sopra descritto trattamento di favore previsto dalla legislazione elettorale delle camere del Parlamento.

Non si intende qui richiamare quelle «iperminoranze»,²⁵⁶ pur tutelate da disposizione contenute negli Statuti speciali, quali i walser valdostani (art. 40-*bis* St. Vd'A) e, in Trentino, i cimbri e i mocheni (artt. 15, 27, 92, 102 St. T-AA/S), la cui consistenza numerica estremamente contenuta non consentirebbe comunque la rappresentanza parlamentare. Occorre piuttosto fare riferimento, nel silenzio dei rispettivi Statuti regionali, alle norme di attuazione friulano giuliane (decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223) e sarde (decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16). Le une e le altre volte ad attuare non solo il rispettivo Statuto ma anche (e soprattutto) la legge n. 482 del 1999 nel territorio regionale. In tale quadro dette norme prevedono una particolare tutela delle minoranze linguistiche lì stanziate e menzionate all'art. 1 di tale legge; vale a dire, rispettivamente: i germanofoni e i friulani (oltre ai già esaminati sloveni) in Friuli Venezia Giulia, e, in Sardegna, i catalani e i sardi. L'esiguità della comunità catalana ad Alghero e, ancor più, di quella germanofona in Carnia,²⁵⁷ esclude l'una e l'altra dalla possibilità di poter usufruire del descritto trattamento di favore legislativamente previsto per accedere alla rappresentanza parlamentare.

La presente analisi risulta dunque circoscritta alla minoranza linguistica friulana e a quella sarda, la cui consistenza numerica nella rispettiva Regione ad autonomia speciale di per sé parrebbe consentire l'accesso agevolato alla rappresentanza parlamentare di liste e candidati riconducibili all'una o all'altra. È ben vero che i rispettivi Statuti speciali non menzionano neppure la minoranza linguistica friulana o quella sarda. Ma la legislazione elettorale parlamentare, come si è visto, prevede la tutela da parte dello Statuto o delle relative norme di attuazione come condizioni alternative, essendo sufficiente la presenza dell'una o dell'altra; e appunto sia la minoranza linguistica friulana sia quella sarda sono tutelate dalle norme di attuazione statutaria, come si è visto poc'anzi. D'altra parte, la mancata espressa tutela da parte del testo del rispettivo Statuto speciale come argomento per escludere l'applicazione del trattamento di favore previsto per le minoranze linguistiche dalla legislazione elettorale parlamentare provverebbe troppo, alla luce della

²⁵⁵ G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, Milano, Giuffrè, 1980, pp. 299-300.

²⁵⁶ Per riprendere G. POGGESCHI (a cura di), *Le iperminoranze*, San Cesario di Lecce, Pensa, 2012.

²⁵⁷ Si veda F. TOSO, *Le minoranze linguistiche*, cit., pp. 146-148.

constatazione che la stessa minoranza nazionale slovena non viene mai esplicitamente tutelata dallo Statuto speciale friulano giuliano (che neppure la nomina), ma soltanto dalle norme di attuazione; e, nell'ambito di queste ultime, dal solo d.lgs. n. 223 del 2002, vale a dire dal medesimo testo che tutela la minoranza linguistica friulana.

In vigenza della descritta disciplina derogatoria della legislazione elettorale parlamentare – introdotte, l'una e l'altra, dalla legge n. 165 del 2017 – non sono state presentate, né nelle elezioni politiche del 2018 né in quelle del 2022, liste o candidature uninominali rappresentative delle minoranze linguistiche friulana e sarda nella rispettiva Regione. Peraltro, se ciò avvenisse in futuro sia i friulani sia i sardi sarebbero probabilmente in grado di fruire delle agevolazioni nell'accesso alla rappresentanza politica alle camere del Parlamento, a condizioni assai simili a quelle che si sono qui descritte con riferimento ai germanofoni sudtirolesi; vale a dire, la minoranza linguistica alla quale con ogni probabilità pensava il legislatore elettorale quando introdusse la disciplina derogatoria descritta in questa sede.